

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 74 del 28.10.2021

Modalità organizzative attuative DM 8 ottobre 2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA
 "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente
 come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la
 Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA:
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 nel DL 23 luglio 2021, 105 "Misure urgenti per fronteggiare n. l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224);
- Visto il DL 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso ai lavoratori del settore pubblico l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), consentendo così di "rafforzare la necessità di superare la cornice di sicurezza del lavoro in presenza";
- Visto l'art. 1 del DPCM del 23 settembre 2021 secondo cui a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella resa in presenza, fermo restando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle competenti autorità;
- Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 con cui sono definite le misure organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale;

Richiamato il decreto della Regione Toscana n. 17888 del 14.10.2021 relativo alle modalità organizzative attuative del DM 8 ottobre 2021;

Considerato che l'art. 2 ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 convertito dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 proroga al 31/12/2021 la previsione ex art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, secondo cui i c.d. "lavoratori fragili", ovvero coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Evidenziato inoltre che il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i familiari conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave ex L. 104/92, è riconosciuto ai sensi dell'art. 39, comma 1 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prorogato al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;

Ritenuto, pertanto, necessario impartire specifiche indicazioni, in aderenza alle previsioni del DM 8 ottobre 2021, al fine di adeguare, a decorrere dal 1 novembre 2021, gli assetti organizzativi del Consorzio LaMMA allo svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente, di seguito dettagliate:

- 1. la prestazione dell'attività lavorativa da parte del singolo dipendente deve essere svolta prevalentemente in sede (almeno 3 gg su base settimanale e secondo uno schema organizzativo variabile su base mensile), con esclusione dei dipendenti fragili, dipendenti con disabilità grave e dipendenti con figli conviventi disabili gravi per i quali viene confermata la modalità agile per tutti i giorni lavorativi,
- 2. la prestazione dell'attività lavorativa da parte dei Responsabili delle Divisioni deve essere svolta prevalentemente in sede (almeno 4 giorni su base settimanale e secondo uno schema organizzativo variabile su base mensile),
- 3. si specificano i criteri prioritari per l'attribuzione dei giorni di lavoro in modalità agile per i dipendenti:
 - conviventi con fragile;
 - conviventi con disabile grave diverso dal figlio;
 - con figli minori di anni 14;
 - che possono recarsi a lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici;
 - che per raggiungere la sede di lavoro si spostano verso altro comune, in relazione alla maggiore distanza tra il comune di residenza o di domicilio e quello di collocazione della sede di lavoro;
- 4. verrà concordata con ciascun dipendente l'alternanza tra lavoro in sede e lavoro in modalità agile, fermo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza;
- 5. non viene confermata l'erogazione del buono pasto per i giorni in lavoro agile posto che tale modalità di lavoro non è più da considerarsi modalità di lavoro ordinaria;
- 6. a breve dovranno essere adottati, previa partecipazione del relativo schema tipo alle organizzazioni sindacali, gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della L. 22 maggio 2017, n. 81, nella forma semplificata nelle more della compiuta definizione degli istituiti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nonché della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile stesso nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 133:

Ritenuto opportuno adottare, con il presente provvedimento e nell'esercizio dei poteri organizzativi propri del datore di lavoro pubblico, le misure necessarie per disporre il rientro in sede dei dipendenti nel rispetto delle norme sopra citate ed in considerazione del prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria, anche sulla base delle modalità organizzative disposte dalla Regione Toscana con il succitato decreto n. 17888 del 14.10.2021;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente;

Tutto quanto sopra premesso:

DECRETA

- 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2. di stabilire dal prossimo 1 novembre:
 - che i dipendenti dell'Ente prestino attività lavorativa, garantendo la presenza in servizio per almeno 3 giorni alla settimana e secondo uno schema organizzativo

variabile su base mensile;

- che i responsabili delle Divisioni scientifiche prestino attività lavorativa garantendo la presenza in servizio per almeno 4 giorni alla settimana e secondo uno schema organizzativo variabile su base mensile;
- di confermare il lavoro in modalità agile per tutti i giorni lavorativi ai dipendenti rientranti nelle categorie: "dipendenti fragili", "dipendenti con disabilità grave", "dipendenti con figli conviventi disabili gravi";
- di specificare i criteri prioritari per l'attribuzione dei giorni di lavoro in modalità agile per i dipendenti:
 - conviventi con fragile;
 - conviventi con disabile grave diverso dal figlio;
 - con figli minori di anni 14;
 - che possono recarsi a lavoro esclusivamente utilizzando mezzi pubblici;
 - che per raggiungere la sede di lavoro si spostano verso altro comune, in relazione alla maggiore distanza tra il comune di residenza o di domicilio e quello di collocazione della sede di lavoro;
- 3. di non confermare l'erogazione del buono pasto per i giorni in lavoro agile, posto che tale modalità di lavoro non è più da considerarsi modalità di lavoro ordinaria;
- 4. di adottare in tempi brevi, previa partecipazione del relativo schema tipo alle organizzazioni sindacali, gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della L. 22 maggio 2017, n. 81, nella forma semplificata nelle more della compiuta definizione degli istituiti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nonché della definizione delle modalità e degli obietti del lavoro agile stesso nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 133;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di tutti i dipendenti;
- 6. che il lavoro in modalità agile sia prestato da ciascun dipendente anche usufruendo dei propri dispositivi informatici e della connessione domestica, nel rispetto delle misure organizzative e di sicurezza predisposte dall'Ente;
- che la prestazione di lavoro in modalità agile avvenga nel rispetto delle direttive impartite dall'Ente per il compimento dell'attività ordinaria e per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente;
- 8. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui l'invio alle organizzazioni sindacali competenti, al MC, al RSPP e al Direttore dell'Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

L'Amministratore Unico Dott. Bernardo Gozzini